

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**TRASFERIMENTI DI CONTANTE NELLA UNIONE EUROPEA**

**È obbligatorio dichiarare trasferimenti di denaro contante superiori a €10.000**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che attua il regolamento CE n.1889/05 sui trasferimenti di denaro contante effettuati da persone fisiche in ingresso o in uscita dal territorio nazionale. Le nuove disposizioni mirano a prevenire e contrastare le attività illecite di riciclaggio, unitamente a quelle finalizzate al finanziamento del terrorismo, e ad istituire un adeguato livello di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro. È stata estesa la definizione di “denaro contante”, comprendendo in essa oltre alle banconote e alle monete metalliche aventi corso legale, anche tutti gli strumenti di pagamento negoziabili al portatore. Dal 1° gennaio 2009 è fissato l’obbligo di dichiarazione per tutti coloro che, uscendo o entrando nel territorio dello Stato, trasportino al seguito denaro contante per un importo pari o superiore a €10.000. La dichiarazione deve essere resa all’Agenzia delle Dogane e può essere trasmessa in via telematica prima dell’attraversamento della frontiera, secondo le indicazioni e le modalità fornite dal sito dell’Agenzia delle Dogane <http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Comunicare/Pubblicazioni/carta%20doganale>, ovvero in forma cartacea consegnandola con dichiarazione scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi che rilasciano copia con attestazione di ricevimento. Sono, invece, esclusi dall’obbligo di dichiarazione tutti i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali, bancari o circolari non trasferibili e riportanti il nome del soggetto beneficiario. Nel caso di violazione della norma sulle dichiarazioni l’Agenzia delle Dogane o la Guardia di Finanza procederà al sequestro del denaro contante trasferito nel limite del 40% della somma eccedente i €10.000 e all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di €300 fino ad un massimo del 40% dell’importo ultrasoglia trasferito).

**(D.Lgs. n.195 del 19/12/2008, G.U. n.291 del 13/12/08)**

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (To) - via Puccini, 5 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 • [studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it)  
Recapiti: 10026 Santena (To) - via Amateis, 5 - tel. 011.9492537 • 10122 Torino - via del Carmine, 28 - tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

## RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE

### **Committente che effettua il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatore**

Un'amministrazione provinciale ha pagato parte delle retribuzioni maturate da lavoratori della ditta appaltatrice, al fine di assolvere al vincolo di responsabilità solidale gravante sul committente in caso di affidamento in appalto di opere e servizi, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, ritenendo che il committente non assuma la qualifica di sostituto di imposta nei confronti dei lavoratori dipendenti dell'impresa appaltatrice e che gravi sugli stessi lavoratori l'obbligo di includere le somme percepite nella dichiarazione dei redditi al fine di assoggettarle a tassazione. L'Agenzia delle Entrate ha risposto che le Province, quali enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, assumono la qualifica di sostituti di imposta qualora corrispondano somme e valori di cui all'art.51, co.1, del Tuir ("a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro"). L'art.49 del Tuir privilegia, infatti, la natura oggettiva del rapporto di lavoro subordinato in quanto tale più che la riconducibilità della prestazione lavorativa alla sfera giuridica del soggetto che eroga il reddito scaturente. Pertanto, ai sensi dell'art.1676 del c.c. coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda: l'amministrazione provinciale è tenuta ad effettuare le ritenute d'acconto prescritte dall'art.23 del DPR n.600/73 e ad adempiere i conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione, potendo rimediare alla mancata effettuazione delle ritenute sui pagamenti già effettuati avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

**(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.481, del 19/12/08)**

## CONAI: GUIDA E MODULISTICA PER L'ANNO 2009

### **Pubblicata la guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano imballaggi**

È stata pubblicata sul sito web del Conai ([www.conai.org](http://www.conai.org)) la nuova guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano imballaggi e che, perciò, devono versare il periodico contributo ambientale per il finanziamento del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti. La guida è rivolta a tutti i consorziati Conai, cioè a coloro che sono tenuti a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi. Il consorzio Conai, che accomuna i consorzi di settore (plastica, vetro, ecc.), ha messo a disposizione il nuovo vademecum per provvedere alle periodiche dichiarazioni e al versamento delle somme dovute. L'attività di produzione di imballaggi vuoti e l'attività di importazione di imballaggi pieni e vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del contributo ambientale Conai, per tutti gli imballaggi immessi sul territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del contributo dovuto per ciascun materiale. Tutte le dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. Per le dichiarazioni da effettuare fino al 20 gennaio 2009 saranno utilizzati ancora i moduli 2008; successivamente saranno pubblicati i moduli aggiornati, da utilizzare a partire dalla prima dichiarazione di competenza dell'anno 2009.

**(Conai, Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale 2009, sito web)**

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (To) - via Puccini, 5 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 • [studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it)  
Recapiti: 10026 Santena (To) - via Amateis, 5 - tel. 011.9492537 • 10122 Torino - via del Carmine, 28 - tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

## FABBRICATI NON DICHIARATI IN CATASTO

### **Pubblicato il quinto elenco dei Comuni con immobili mai dichiarati o non più rurali**

L'Agenzia del Territorio ha fornito il quinto elenco di Comuni nei quali sono stati individuati fabbricati presenti sul territorio, ma che non risultano dichiarati al catasto. I precedenti comunicati sono del 10/08/07, 26/10/07, 07/12/07 e 28/12/07. Gli elenchi delle particelle iscritte al Catasto Terreni, sulle quali si è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati, comprensivi della data di mancata presentazione della dichiarazione al catasto, sono consultabili presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e sul sito web <http://www.agenziaterritorio.gov.it/index.htm?id=2381>. Sono stati, inoltre, individuati i fabbricati iscritti al Catasto Terreni per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento di ruralità. Sia per i fabbricati mai dichiarati sia per quelli ex rurali i soggetti titolari di diritti reali di godimento sugli stessi hanno sette mesi di tempo dalla data di pubblicazione del comunicato in G.U. per presentare gli atti di aggiornamento al Catasto Edilizio Urbano, evitando i maggiori oneri per le attività di surroga eseguite dall'Agenzia del Territorio ed i maggiori importi sanzionatori per ritardata presentazione rispetto a quelli connessi all'adempimento spontaneo. Una volta varato il provvedimento attributivo o modificativo della rendita catastale, il contribuente avrà facoltà di impugnarlo (se ad esempio, riterrà attribuita una rendita troppo elevata) davanti alla Commissione tributaria provinciale.

L'Agenzia del Territorio ha, inoltre, comunicato l'aggiornamento della banca dati del catasto terreni (variazioni delle qualità di coltura e dei relativi redditi) sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate nel 2008 all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura dai soggetti interessati ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. Gli elenchi delle particelle iscritte al catasto terreni interessate con i relativi dati censuari sono consultabili presso ciascun comune interessato, presso le sedi degli Uffici provinciale dell'Agenzia del Territorio e sul sito web <http://www.agenziaterritorio.gov.it/?id=1372>.

**(Agenzia del Territorio, Comunicato 30/12/08, G.U. n.303 del 30/12/08 S.O. n.287)**

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (To) - via Puccini, 5 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 • [studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it)  
Recapiti: 10026 Santena (To) - via Amateis, 5 - tel. 011.9492537 • 10122 Torino - via del Carmine, 28 - tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

## IVA

### **Settore ceramico: prova delle cessioni intracomunitarie dei beni**

L'Agenzia delle Entrate ha dettato ulteriori precisazioni sulla prova delle cessioni intracomunitarie di beni, nel caso in cui il cedente non abbia curato il trasporto della merce, anche a seguito del

principio affermato nella R.M. n.345/07 in cui si è affermato che il cedente nazionale deve dimostrare l'invio dei beni in un altro stato membro mediante il documento di trasporto da cui si evince l'uscita delle merci dal territorio nazionale. Nel settore ceramico, in cui avvengono comunemente cessioni franco fabbrica, il cedente nazionale si limita a consegnare i prodotti al vettore incaricato dal proprio cliente e difficilmente riesce ad ottenere da quest'ultimo una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario per ricevuta. L'invio dei beni in un altro stato membro è un elemento costitutivo della cessione intracomunitaria, in assenza del quale non può applicarsi il trattamento di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell'art.41 del D.L. n.331/93. Ai fini della prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria e dell'uscita dei beni dal territorio dello stato italiano, la R.M. n.345/07 fa riferimento all'esibizione del documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo: pertanto, nei casi in cui il cedente nazionale non provveda direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il documento di trasporto, la prova della cessione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in un altro stato membro.

**(Agenzia delle Entrate, R.M. n.477, del 15/12/08)**

## BIODIESEL AGEVOLATO

### **Procedura di assegnazione con istanza da presentare entro il 10 gennaio 2009**

L'art.22-bis del D.Lgs. n.504/95 prevede la definizione di un programma, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, nell'ambito del quale, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata un'aliquota pari al 20% di quella del gasolio usato come carburante. A seguito dell'entrata in vigore del D.M. n.156/08 sono state definite nuove modalità di suddivisione del contingente agevolato: per l'anno 2009, i soggetti che intendono partecipare alla suddivisione del contingente sono tenuti a presentare apposita istanza all'Agenzia delle Dogane entro il termine perentorio del 10 gennaio 2009. L'istanza deve essere spedita, oltre che all'Agenzia delle Dogane Area Centrale, in copia all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente sull'impianto di produzione del soggetto nazionale richiedente. Tutte le ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web <http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb418f4691728f7/vct-n-20081223-68072.pdf?MOD=AJPERES>.

**(Agenzia delle Dogane, Nota n.68072, del 23/12/08)**

## TARIFFE ACI 2009

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

### **Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli**

L'Agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle nazionali con le tariffe elaborate dall'AcI dei costi chilometrici da applicare per la quantificazione del reddito in natura derivante dall'utilizzo promiscuo (aziendale e privato) di autovetture aziendali da parte di dipendenti e titolari di redditi assimilati. I nuovi importi avranno efficacia a decorrere dal periodo di imposta 2009.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato, G.U. n.296 del 19/12/2008 S.O. n.280)

### **INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI NOVEMBRE 2008**

#### **L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile**

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 2008, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 134,7. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +2,6%.

(Istat, Comunicato del 15/12/2008)

### **Oggetto: COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO**

Gli esportatori abituali (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l'estero), onde evitare di essere cronicamente a credito d'Iva possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito d'Iva tale richiesta – detta “lettera d'intento” – avviene attraverso apposita richiesta da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi).

I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- numerazione progressiva
- annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi)
- invio all'Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la lettera di intento è stata ricevuta.

#### **Attenzione alla scadenza**

Si invita la Clientela a prestare attenzione a tale ultimo obbligo in quanto, in caso di inadempimento, sono previste pesanti sanzioni: si invita pertanto a **trasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d'intento ricevute**, al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge.

**Soggetti obbligati** L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

	da soggetti che si qualificano “esportatori abituali” le cosiddette lettere di intento con le quali l’esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l’applicazione dell’Iva.
<b>Termine</b>	<p>I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, <b>entro il giorno 16 del mese successivo al loro ricevimento</b>.</p> <p>Per la verifica del corretto termine d’invio si ricorda che la norma istitutiva parla di “dichiarazione ricevuta”; pertanto, ai fini della verifica del mese di competenza, occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine <u>si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento</u> (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d’intento medesima).</p>
<b>Modalità</b>	Il fornitore che riceve la lettera d’intento deve presentare la comunicazione <b>esclusivamente per via telematica</b> , essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni.
<b>Revoca</b>	<p>Nel caso in cui l’esportatore voglia rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond o revocare la dichiarazione già inviata egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d’intento. Quest’ultimo non deve inoltrare tale comunicazione all’Amministrazione Finanziaria.</p> <p>→ In questo caso la lettera d’intento non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata.</p>
<b>Nuova richiesta</b>	<p>Qualora l’esportatore invii una nuova lettera d’intento al fine di ottenere la non applicazione dell’Iva su ulteriori operazioni, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo.</p> <p>→ In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l’adempimento telematico.</p>

### Sanzioni

L’aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle **pesanti conseguenze** che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate. E’ importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l’esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell’Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al plafond disponibile).

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta **in ogni caso** l’applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell’Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l’esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile



sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'IVA da parte dell'esportatore.

Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:

Senza effettuazione di forniture in sospensione	<b>Sanzione da €258 a €2.065</b>
Con effettuazione di forniture in sospensione "regolari"	<b>Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata</b>
Con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari"	<b>Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale</b>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*firma*



## Oggetto: RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2008

A partire dal **2 febbraio 2009** (il 1° febbraio cade di domenica) e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (attualmente stabilito al 31 luglio 2009) sarà possibile presentare la richiesta di rimborso del credito Iva, quale emergerà dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2008.

### Chi è interessato al rimborso Iva

Si ricorda che il credito Iva 2008 può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2009 in compensazione orizzontale con altri versamenti tributari o contributivi (ad esempio, per i versamenti delle imposte sui redditi, delle ritenute di agenti e professionisti, delle ritenute e contributi dei dipendenti, dell'Ici, del diritto camerale e della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali).

La procedura di rimborso è pertanto consigliata esclusivamente a coloro che si trovino **strutturalmente a credito Iva** e tale **credito sia superiore ai versamenti** che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell'anno 2009.

### Società di comodo

Sono precluse dalla possibilità di richiedere il rimborso dell'Iva le società di comodo. Si ricorda altresì che, a seguito del D.L. n.223/06, tali soggetti hanno anche preclusa la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione.

### Importo minimo

È importante precisare, prima di tutto, che il rimborso compete solo se il credito è di importo **superiore** ad €2.582,28. Tale limite **non** vale:

- nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito;
- nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.

### Interessi

Nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento di un **interesse** annuo. Gli interessi maturano a decorrere dal 90° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale per i rimborsi annuali liquidati dall'Ufficio, mentre nel caso di rimborsi chiesti al concessionario la decorrenza è dal 60° giorno successivo a quello della presentazione dell'istanza o della dichiarazione.

I casi in cui è possibile richiedere il **rimborso annuale** dell'Iva.

### *Cessazione dell'attività nel corso del 2008*

All'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile



<p><b>L'aliquota media</b> sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%)</p>	<p>È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale. Le operazioni attive da considerare sono le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'art.74, co.7 e 8, nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati. Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.</p>
<p><b>Operazioni non imponibili</b></p>	<p>Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agli artt.8 (cessioni all'esportazione), 8-<i>bis</i> (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del DPR n.633/72;</li> <li>- di cui agli artt.40, co.9 e 58 del D.L. n.331/93, effettuate per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2008.</li> </ul> <p>Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell'Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art.74-<i>ter</i> (vedasi la R.M. n.VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n.41/95.</p>
<p><b>Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche</b></p>	<p>Il rimborso compete anche per l'acquisizione dei beni ammortizzabili in esecuzione di contratti di appalto e locazione finanziaria. Il rimborso non spetta con riferimento all'imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (R.M. n.179/E/05).</p>
<p><b>Operazioni non territoriali (art.7, DPR n.633/72)</b></p>	<p>Possono richiedere il rimborso i contribuenti che hanno effettuato nel 2008 prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art.7 del DPR n.633/72 (calcolate secondo il momento di effettuazione dell'operazione ex art.6). Si tratta delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'Iva, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.</p>
<p><b>Condizioni previste dall'art.17, co.2</b></p>	<p>Questo caso riguarda gli operatori non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art.35-<i>ter</i> ovvero che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'art.17, co.2, un</p>

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

	rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell'Iva.
<i>Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli</i>	Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell'art.8, co.1, dell'art.38- <i>quater</i> e dell'art.72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi. Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'Iva (teorica)
	relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2008 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.
<i>Minor eccedenza detraibile nel triennio</i>	Il rimborso dell'Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2006-2007-2008) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori ad €2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).

Le garanzie

**Per ottenere il rimborso, il contribuente deve prestare apposita garanzia (fidejussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio. Per i seguenti soggetti, non è necessario presentare la garanzia:**

⇒ coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad €5.164,57 (anche se il credito Iva vantato è di importo superiore)
⇒ coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati
⇒ i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad €258.228,40
⇒ le imprese cosiddette "virtuose" (si veda oltre)

I contribuenti virtuosi

Si definiscono "virtuosi" (e non necessitano garanzie per il rimborso dell'Iva) i contribuenti che:

- sono strutturalmente a credito (per aliquota media, esercizio di attività non imponibili o non territoriali);
- sono in attività da almeno 5 anni;

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile



- non abbiano ricevuto avvisi di accertamento Iva “significativi”.

Tali soggetti devono presentare autocertificazione al Concessionario della riscossione dove si attesta che:

- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall'ultimo bilancio approvato;
- non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell'attivo dell'ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari;
- l'attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;
- non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate;
- sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (To) - via Puccini, 5 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 • [studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it)  
Recapiti: 10026 Santena (To) - via Amateis, 5 - tel. 011.9492537 • 10122 Torino - via del Carmine, 28 - tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: PRESENTAZIONE INTRASTAT ANNUALE PER IL 2008**

Entro **lunedì 2 febbraio 2009** scade il termine per la presentazione dei modelli INTRASTAT annuali. La scadenza prevista (31 gennaio) scade infatti di sabato, e, si ricorda, qualora l'ultimo giorno di scadenza coincida con la giornata di sabato o è festivo, la data viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Già con decorrenza 2007, i limiti che regolano la periodicità della presentazione degli elenchi INTRASTAT, cui sono obbligati i soggetti che effettuano operazioni di cessione comunitaria ovvero di acquisto comunitario, sono riassunti nella tabella che segue:

PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO INTRASTAT			
Vendite		Acquisti	
Volume degli scambi dell'anno precedente	Periodicità presentazione	Volume degli scambi dell'anno precedente	Periodicità presentazione
Superiore a €250.000	<b>MENSILE</b> <sup>(1) (3)</sup>	Superiore ad €180.000	<b>MENSILE</b> <sup>(1) (3)</sup>
Tra €40.000 ed €250.000	<b>TRIMESTRALE</b> <sup>(2) (3)</sup>		
Fino ad €40.000	<b>ANNUALE</b> <sup>(3)</sup>	Fino ad €180.000	<b>ANNUALE</b> <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> la scadenza in questo caso è fissata entro il 20 del mese successivo (salvo gli elenchi del mese di luglio che possono essere presentati, a regime, entro la data del 6 settembre);

<sup>(2)</sup> la scadenza in tale ipotesi è fissata entro il mese successivo a ciascuna trimestre solare;

<sup>(3)</sup> per chi utilizza il sistema di trasmissione telematica EDI le scadenze sono prorogate di cinque giorni.

Quindi, chi ha effettuato nel corso del 2008 acquisti intracomunitari entro i €180.000, ovvero cessioni entro i €40.000, deve presentare gli elenchi riepilogativi con l'indicazione delle operazioni relative all'anno appena trascorso.

**Superamento del limite in corso d'anno**

Sempre dal 2007, si ricorda che la periodicità di presentazione deve essere verificata anche **in corso d'anno**, considerando le soglie (40, 180 o 250 mila euro) delle operazioni (acquisti e cessioni) effettuate: i soggetti obbligati devono adottare la nuova periodicità a decorrere dal **periodo successivo il trimestre nel quale è stata superata la soglia**.

Si tenga anche conto che nel primo anno di attività (o nel primo anno in cui inizia l'attività degli scambi intracomunitari), la periodicità degli elenchi va rapportata alla previsione degli acquisti

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile



e/o delle vendite che si ritiene di realizzare nell'anno, salvo poi modificarla in caso di superamento delle soglie, come in precedenza illustrato.

### **Modalità di presentazione**

Premesso che gli elenchi vanno presentati solo se nel periodo di riferimento sono state registrate operazioni intracomunitarie (non esiste un obbligo di presentazione di un modello privo di dati), i modelli vanno presentati presso gli Uffici doganali abilitati (vale a dire tutte le Circoscrizioni doganali e alcuni uffici doganali distaccati), competenti per territorio (in relazione al domicilio fiscale del soggetto obbligato o del terzo delegato, in uno dei seguenti modi:

1) su supporto cartaceo o magnetico:

- a mano;
- per raccomandata (in questo caso è valida la data di spedizione);

2) in via telematica, tramite il sistema EDI (*Electronic Data Interchange*) dopo aver stipulato apposita convenzione con il Dipartimento doganale.

### **I dati da indicare nei modelli**

Vanno riportati, raggruppati per tipi di operazioni riferite al medesimo soggetto, tutte le cessioni o gli acquisti di beni (non i servizi) registrati (o soggetti a registrazione) nel periodo (mese, trimestre o anno) di riferimento. In particolare, per gli acquisti, si ricorda che occorre fare riferimento al periodo di ricevimento della fattura estera che, in ogni caso, non può mai andare oltre il mese successivo all'effettuazione dell'operazione, coincidente con la consegna del bene. Le operazioni per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, devono essere comprese negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni, per l'ammontare complessivo delle operazioni medesime.

Con particolare riferimento al contenuto dei modelli "annuali", devono essere compilate solo le colonne relative ai dati fiscali (non statistici), e quindi quelle relative (oltre alla prima, che si riferisce al numero progressivo di riga) allo Stato e al codice Iva, e all'ammontare delle operazioni (espresso in euro; se le fatture sono emesse in valuta estera va eseguita la conversione in base al cambio del giorno di effettuazione dell'operazione). Non vanno compilate, tra l'altro, né la colonna relativa alla nomenclatura combinata, né quella relativa alla natura della transazione (salvo nel caso del promotore delle triangolazioni).

### **Mancata presentazione e ravvedimento operoso**

La mancata presentazione dei modelli INTRASTAT nei termini prescritti comporta la sanzione da €516 a €1.032. È però possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento qualora si provveda alla presentazione e al versamento della relativa sanzione ridotta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

### **L'elenco dei paesi appartenenti all'Unione Europea**

Nella tabella che segue sono riepilogati i paesi membri della UE, al fine della corretta individuazione delle operazioni da riepilogare negli elenchi.

Austria (AT)	Finlandia (FI)	Polonia (PL)	Lussemburgo (LU)	Ungheria (HU)
--------------	----------------	--------------	------------------	---------------

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile



Belgio (BE)	Cipro (CY)	Repubblica Ceca (CZ)	Olanda (NL)	Bulgaria (BG)
Germania (DE)	Estonia (EE)	Francia (FR)	Portogallo (PT)	Romania (RO)
Danimarca (DK)	Lettonia (LV)	Gran Bretagna (GB)	Svezia (SE)	
Grecia (EL)	Lituania (LT)	Irlanda (IE)	Slovacchia (SK)	
Spagna (ES)	Malta (MT)	Italia (IT)	Slovenia (SI)	

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

**Firma**

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: DAL 2009 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEDUCIBILI AL 75%**

Dallo scorso 1 settembre 2008, l'Iva relativa alle spese di vitto e alloggio (documentate tramite fattura) risulta completamente detraibile.

A fronte di tale detrazione è stata prevista una **riduzione alla deducibilità del costo** che, a differenza della disposizione riguardante l'imposta sul valore aggiunto, decorre **dal periodo d'imposta 2009** (nel caso di soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, si deve far riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008): le spese di vitto e alloggio saranno pertanto deducibili nel **limite del 75%** del loro ammontare. Questa limitazione non riguarda però tutte le spese di tale categoria.

Si forniscono di seguito dei prospetti riepilogativi al fine di distinguere il diverso trattamento fiscale applicabile alle varie fattispecie: i clienti dovranno, pertanto, da un punto di vista contabile, tenere distinte tali fattispecie onde consentire allo Studio di applicare il corretto trattamento fiscale.

IMPRESE	
SI APPLICA IL LIMITE DEL 75%	NON SI APPLICA IL LIMITE DEL 75%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spese di vitto e alloggio per le trasferte dell'imprenditore individuale</li> <li>Spese di vitto e alloggio qualificabili quali spese di rappresentanza congrue ed inerenti (<i>l'individuazione dei requisiti di inerenza di tali spese avverrà ad opera di un decreto ad oggi non ancora emanato</i>)</li> <li>Spese di vitto e alloggio per le trasferte dei soci non amministratori di società di persone (Snc, Sas)</li> <li>Spese di vitto e alloggio per le trasferte dei soci lavoratori non amministratori di società di capitali (Srl, Spa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spese di vitto e alloggio sostenute per la trasferta dei dipendenti fuori del territorio comunale <i>(tali spese sono deducibili nel limite giornaliero di €180,76 se la trasferta è in Italia ed €258,23 se è all'estero)</i></li> <li>Spese di vitto e alloggio sostenute per la trasferta di collaboratori ed amministratori fuori del territorio comunale <i>(tali spese sono deducibili nel limite giornaliero di €180,76 se la trasferta è in Italia ed €258,23 se è all'estero)</i></li> <li>Spese di vitto e alloggio sostenute dall'imprenditore individuale che applica il regime dei "minimi" (ex L. n.244/07).</li> </ul>

**PROFESSIONISTI**

SI APPLICA IL LIMITE DEL 75%	NON SI APPLICA IL LIMITE DEL 75%
------------------------------	----------------------------------

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese di vitto e alloggio qualificabili quali spese di trasferta (doppio limite del 75% della spesa nel limite del 2% dei compensi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese di vitto e alloggio sostenute per la trasferta dei dipendenti fuori del territorio comunale <i>(tali spese sono deducibili nel limite giornaliero di €180,76 se la trasferta è in Italia ed €258,23 se è all'estero)</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese di vitto e alloggio qualificabili quali spese di rappresentanza (secondo l'Agenzia si applica il doppio limite del 75% della spesa e dell'1% dei compensi)</li> <li>• Spese di vitto e alloggio inerenti la partecipazione a convegni (doppio limite del 75% della spesa, rilevante per il solo 50% del suo ammontare)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese di vitto e alloggio per la trasferta di collaboratori e amministratori fuori del territorio comunale <i>(tali spese sono deducibili nel limite giornaliero di €180,76 se la trasferta è in Italia ed €258,23 se è all'estero)</i></li> <li>• Spese di vitto e alloggio sostenute dal committente del professionista e riaddebitate dal professionista in fattura</li> <li>• Spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista che applica il regime dei "minimi" (ex L. n.244/07)</li> </ul>

### Fattispecie dubbie

Vi sono poi delle fattispecie in relazione alle quali oggi mancano certezze circa il loro corretto inquadramento fiscale: in attesa di chiarimenti ufficiali si rende necessaria la loro separata contabilizzazione.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese di vitto e alloggio sostenute per la trasferta dei dipendenti delle ditte di autotrasporto <i>(tali imprese, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Tali spese non dovrebbero subire la limitazione al 75%)</i></li> <li>• Spese di vitto e alloggio sostenute per la trasferta dei dipendenti all'interno del territorio comunale <i>(visto che il rimborso di tali spese è interamente imponibile in capo al dipendente, alcuni sostengono che il costo potrebbe essere interamente deducibile in capo all'azienda)</i></li> <li>• Mensa e servizi sostitutivi alla mensa aziendale (buoni pasto e card elettroniche) <i>(alcuni sostengono che anche per tale costo si renderebbe applicabile il limite di deduzione al 75%)</i></li> </ul>
--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

**firma**



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2008 - 2009**

Si comunica che entro il **16 febbraio 2009** i datori di lavoro devono calcolare e versare il premio Inail, dovuto come saldo per l'anno precedente ed anticipo per l'anno in corso.

Entro la stessa data devono presentare, inoltre, la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel corso dell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello "1031" (Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).

La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può essere presentata entro il 16 marzo, ferma restando la scadenza del pagamento al 16 febbraio.

Ove non si fosse già provveduto, si prega di far pervenire allo Studio le basi di calcolo e il prospetto contenente i dati relativi al tasso del premio e la sua oscillazione per la determinazione del premio, inviati dall'Inail entro il 31 dicembre con il mod. 20SM.

I Signori clienti dovranno inoltre comunicare in tempo utile le modalità di pagamento del premio Inail: è possibile infatti procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre.

Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo che sarà comunicato in seguito dall'Inail.

**Dallo scorso anno**, la manifestazione di volontà espressa una prima volta è considerata valida anche per gli anni successivi. Pertanto:

- **il datore di lavoro che intenda continuare ad avvalersi** della rateazione ed abbia già espresso in occasione della precedente autoliquidazione tale volontà, **è esonerato** dall'obbligo di barrare l'apposita casella "SI" del modello 1031, riportata sotto la dizione "rateazione ai sensi della L. n.449/97";
- **il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta della rateazione**, deve barrare l'apposita **casella "SI"** del modello 1031, riportata sotto la dizione "rateazione ai sensi della L. n.449/97";
- **il datore di lavoro che intenda modificare la modalità di pagamento rateale**, versando il premio in unica soluzione, **deve esprimere tale volontà con specifica comunicazione** da inviare entro lo stesso termine di pagamento dell'autoliquidazione, compilando l'apposito modello "Revoca rateazione".

È possibile richiedere il pagamento rateale in rate superiori a 4, mediante **apposita istanza** da presentare alla sede Inail, qualora si dimostri di essere in una delle seguenti situazioni:

- difficoltà dello specifico settore produttivo;
- particolari condizioni di crisi aziendale;
- crediti vantati nei confronti di enti pubblici e non ancora realizzati per lavori appaltati, dei

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (To) - via Puccini, 5 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it  
Recapiti: 10026 Santena (To) - via Amateis, 5 - tel. 011.9492537 • 10122 Torino - via del Carmine, 28 - tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

- quali deve essere specificata la natura;
- causa di forza maggiore.

Se si presume che le retribuzioni, nell'anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente (es. riduzione del personale ovvero trasferimento

di ramo di azienda), è possibile comunicare all'Inail le variazioni delle retribuzioni entro il 16 febbraio 2009, al fine di evitare di pagare un premio anticipato maggiore di quello che poi sarà dovuto a consuntivo.

In sede di autoliquidazione 2008/2009 di potrà usufruire di specifiche **agevolazioni contributive** che di seguito di riportano nei loro tratti essenziali (per le agevolazioni concesse ai contratti di inserimento e di formazione e lavoro, data la loro complessità, si rinvia alle istruzioni fornite sul sito dell'Istituto [www.inail.it](http://www.inail.it)):

#### **Sconto per le aziende artigiane**

Per quanto riguarda l'autoliquidazione 2008/2009, la misura della percentuale di riduzione verrà indicata con successive istruzioni.

Lo sconto è da riconoscere prioritariamente a favore delle aziende che non abbiano denunciato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio e che, in regola con gli adempimenti contributivi e con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.626/94 (oggi modificato e integrato dal successivo D.Lgs. n.81/08), abbiano effettuato interventi di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, nell'ambito di piani pluriennali concordati tra le parti sociali.

In via subordinata rispetto alle imprese in possesso dei suddetti requisiti, sarà possibile procedere all'assegnazione residua del beneficio della riduzione dei premi a tutte le altre imprese artigiane.

#### **Settore autotrasporto in conto terzi**

L'agevolazione contributiva è fissata, in via provvisoria, nella misura del 14% per la sola regolazione 2008 e si applica alle imprese di autotrasporto in conto terzi per i dipendenti addetti alla guida di autoveicoli

#### **Settore della pesca**

È disposto in favore delle imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera, la pesca nelle acque interne e lagunari, una riduzione del premio nella misura del 80% (L. n.296/06 e L. n.244/07, art.1, co.172). Per la rata 2009 la percentuale di riduzione sarà comunicata successivamente.

#### **Sconto dell'11,50% in edilizia**

L'agevolazione contributiva per il settore edile per l'anno 2008 è fissata nella misura dell'11,50% e si applica alla sola regolazione 2008. La riduzione si applica ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di salute e prevenzione nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla sentenza.

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

### **Reimpiego dei dirigenti privi di occupazione**

Godono di una particolare riduzione i dirigenti privi di occupazione. L'art.20 della L. n.266/97 stabilisce che alle aziende che occupano meno di 250 dipendenti, e ai consorzi tra esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascun dirigente assunto e per un periodo non superiore a 12 mesi, un contributo pari al 50% dei contributi dovuti.

### **Inserimento dei disabili**

I datori di lavoro beneficiano della fiscalizzazione totale (100%) o parziale (50%) per ogni lavoratore disabile assunto. Condizione essenziale per poter ottenere l'agevolazione è la stipula di apposita convenzione tra Organismi regionali competenti e l'Inail: i datori di lavoro devono

presentare apposita richiesta di autorizzazione al suddetto Organismo Regionale. In assenza di autorizzazione, il premio deve essere corrisposto per intero. Il beneficio della fiscalizzazione totale (100%) o parziale (50%) dei premi si applica esclusivamente alle aziende con autorizzazione concessa entro il 31 dicembre 2007.

### **Sostituzione di lavoratori assenti in astensione di maternità o parentale**

Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale), i datori di lavoro hanno diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi Inail.

L'agevolazione trova applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione ovvero per un anno dall'accoglienza in famiglia del minore adottato o in affidamento.

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- le aziende con meno di 20 dipendenti;
- le aziende nelle quali operano lavoratrici autonome in caso di maternità.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*firma*

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (To) - via Puccini, 5 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 • [studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it)  
Recapiti: 10026 Santena (To) - via Amateis, 5 - tel. 011.9492537 • 10122 Torino - via del Carmine, 28 - tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016



**Ai gentili Clienti  
Loro sedi**

**Oggetto: ENTRATA IN VIGORE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO**

**Modalità di istituzione del Libro Unico del Lavoro**

Si ricorda che il momento obbligatorio di istituzione e tenuta del Libro Unico del Lavoro coincide con il termine previsto per la prima registrazione, cioè il **16 febbraio 2009**. Le scritturazioni obbligatorie sul Libro Unico del Lavoro devono avvenire, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. Tutti i datori di lavoro privati, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestico, dovranno istituire, in sostituzione dei vecchi libri paga e matricola, il libro unico del lavoro nel quale iscrivere tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio, i collaboratori coordinati e continuativi, a progetto e non, e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro).

**Luogo di tenuta**

Il luogo di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro non è più, come in passato, il luogo in cui si esegue il lavoro, ma alternativamente:

- la sede legale dell'impresa;
- lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato (art. 5, co. 1, L. n.12/79)
- i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.

I centri di elaborazione dati possono unicamente eseguire operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi e del calendario delle presenze del Libro Unico ma non possono in alcun caso essere tenutari del Libro Unico (tenutari possono essere solamente i soggetti di cui all'art.1, co.1 e 4, L. n.12/79).

**Comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro entro il 16 gennaio 2009**

Il Ministero del Lavoro ha precisato, nella nota n.18630 del 24 dicembre 2008, che i datori di lavoro devono dare preventiva informazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio del nominativo del soggetto a cui abbiano affidato l'incarico di tenere il proprio Libro Unico del Lavoro entro il **16 gennaio 2009** (qualora non vi sia conferimento di incarico all'esterno non è necessaria alcuna comunicazione). Tale adempimento può essere assolto anche dal tenutario del Libro Unico: in questo caso il professionista o l'associazione di categoria si assumono la responsabilità della comunicazione, che potrà essere anche riepilogativa per più datori di lavoro assistiti. Nei prossimi giorni dovrebbe essere creata una sezione nel sito web del Ministero ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) che permetta l'invio di una comunicazione cumulativa e accentrata da parte dei consulenti interessati anche nel caso di diverse Direzioni provinciali del lavoro in relazione a diverse competenze territoriali.

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile



### **Adempimenti dei soggetti delegati alla tenuta del Libro Unico da parte dei propri clienti**

I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti abilitati di cui all'art. 1 della L. n.12/79, autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del Libro Unico del Lavoro per i datori di lavoro assistiti devono ottenere una delega scritta da ciascun datore di lavoro (può essere  
inserita

anche nella lettera di incarico). I medesimi soggetti dovranno provvedere ad inviare all'Inail, in via telematica:

- con la prima richiesta di autorizzazione alla numerazione unitaria del Libro Unico l'elenco dei datori di lavoro assistiti, indicandone il codice fiscale;
- entro 30 giorni dall'evento della avvenuta acquisizione o cessazione di un nuovo datore di lavoro la formalizzazione dell'avvenuto incarico ovvero la interruzione dell'incarico stesso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (To) - via Puccini, 5 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 • [studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it)  
Recapiti: 10026 Santena (To) - via Amateis, 5 - tel. 011.9492537 • 10122 Torino - via del Carmine, 28 - tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: SCHEDA DI RACCOLTA DATI PER LA COMPILAZIONE DELLA  
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA**

Scade il prossimo **2 marzo 2009** (il 28 febbraio cade di sabato) il termine per trasmettere telematicamente la **Comunicazione annuale dei dati Iva** relativa all'anno **2008**.

Tale adempimento, non sostituisce la Dichiarazione annuale Iva (la quale deve, di regola, deve essere presentata unitamente al modello Unico), ma costituisce adempimento autonomo in quanto trattasi di un obbligo imposto dalla normativa comunitaria, affinché ciascun Stato membro possa effettuare il calcolo delle "risorse proprie" da versare al bilancio comunitario.

**Soggetti obbligati**

Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva, in via generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva; particolare attenzione deve essere prestata nel caso in cui il contribuente:

- abbia optato per la liquidazione Iva di gruppo;
- si sia avvalso della contabilità separata;
- sia non residente;
- sia stato interessato da operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.).

**Effetti della comunicazione**

E' importante ricordare che la natura e gli effetti derivanti dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva non sono quelli propri della Dichiarazione Iva, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Pertanto:

- nel caso in cui ci si accorga di aver comunicato dati incompleti o inesatti, la comunicazione già presentata non può essere rettificata o integrata;
- non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione;
- non è possibile effettuare ravvedimento operoso per sanare ritardi o omissioni;
- in caso di omessa o inesatta comunicazione di dati è applicabile la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065.

**Modalità particolari di compilazione**

Le istruzioni forniscono poi ulteriori chiarimenti necessari per una corretta compilazione del modello di Comunicazione.

➤ **Contribuenti con liquidazioni trimestrali:** la comunicazione annuale dati Iva interessa

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (To) - via Puccini, 5 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 • [studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it)  
Recapiti: 10026 Santena (To) - via Amateis, 5 - tel. 011.9492537 • 10122 Torino - via del Carmine, 28 - tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta di riferimento (2008), pertanto, anche i dati concernenti il periodo ottobre-dicembre, al fine di evidenziare l'Iva a debito o a credito relativa all'intero periodo d'imposta;

- **Contribuenti con contabilità presso terzi:** coloro che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità ed abbiano optato per la particolare modalità di calcolo delle liquidazioni periodiche

basata sull'Iva divenuta esigibile nel secondo mese precedente, devono presentare la Comunicazione annuale dati Iva facendo comunque riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta;

- **Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta, per obbligo di legge o per opzione, dovuta ovvero detraibile :** essi devono indicare nel rigo CD4 (Iva esigibile) e nel rigo CD5 (Iva detratta) l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non prevede la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati, regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo, regime speciale per le attività spettacolistiche), il rigo CD5 non deve ovviamente essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

## Scheda di raccolta dati per la compilazione della Comunicazione annuale dati IVA

<i>Periodo d'imposta 2008</i>	
<b>Contribuente</b>	
<b>Partita IVA</b>	<b>Codice attività prevalente</b>
<b>Esonero dalla presentazione</b>	<input type="checkbox"/> Nel 2008 sono state realizzate solo operazioni esenti (art.10)
	<input type="checkbox"/> Produttore agricolo con volume d'affari < € 7.000
	<input type="checkbox"/> Attività esonerata art.74, co.6, senza opzione per il regime ordinario
	<input type="checkbox"/> Impresa individuale con affitto dell'unica azienda
	<input type="checkbox"/> Soggetto UE che ha posto in essere in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, o non soggette
	<input type="checkbox"/> Soggetto extra UE che ha effettuato in Italia commercio elettronico verso privati
	<input type="checkbox"/> Associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco
	<input type="checkbox"/> Soggetto in regime Legge n.398/91
	<input type="checkbox"/> Procedura concorsuale
	<input type="checkbox"/> Persona fisica con volume d'affari < € 25.882,84
	<input type="checkbox"/> Soggetti pubblici (amministrazioni dello Stato, Enti locali, Enti Pubblici)
<input type="checkbox"/> <b>Persona fisica che nel 2008 si è avvalsa del regime riservato ai "contribuenti minimi" introdotto dalla Finanziaria 2008 (Legge n.244/07)</b>	

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

<b>Operazione straordinaria</b>	<b>Comunicazione del soggetto</b>	<input type="checkbox"/> soggetto <b>dante causa</b> <input type="checkbox"/> soggetto <b>avente causa</b>
	<b>Status del soggetto dante causa</b>	<input type="checkbox"/> estinto <input type="checkbox"/> NON estinto
	<b>Momento di effetto dell'operazione</b>	<input type="checkbox"/> nel corso del 2008 <input type="checkbox"/> dopo 1 gennaio 2009
<b>Soggetti non residenti</b>	<input type="checkbox"/> Identificati direttamente <input type="checkbox"/> Con rappresentante fiscale <input type="checkbox"/> Con stabile organizzazione	
<b>Situazioni particolari</b>	<input type="checkbox"/> Contabilità separata ai sensi dell'art.36 DPR n.633/72 <input type="checkbox"/> Esercitata l'opzione per la contabilità presso terzi <input type="checkbox"/> Applicazione di regimi speciali Iva (specificare _____ ) <input type="checkbox"/> Opzione per la dispensa dagli adempimenti ex art.36-bis, DPR n.633/72	

### Principali informazioni necessarie

<b>Operazioni attive</b>	<b>Imponibili</b>		€
	<b>Non imponibili</b>	Esportazioni	€
		Cessioni intracomunitarie	€
		Cessioni ad esportatori abituali	€
		Che non concorrono formazione <i>plafond</i>	€
<b>Esenti</b>		€	
<b>Operazioni passive</b>	<b>Imponibili:</b>		€
	<b>Non imponibili</b>	con utilizzo del <i>plafond</i> :	€
		senza utilizzo del <i>plafond</i> :	€
	<b>Esenti:</b>		€
<b>Acquisti intracomunitari di beni:</b>		€	

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (To) - via Puccini, 5 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it  
 Recapiti: 10026 Santena (To) - via Amateis, 5 - tel. 011.9492537 • 10122 Torino - via del Carmine, 28 - tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016



<b>Altre informazioni</b>	<input type="checkbox"/> Importazioni di oro e argento <input type="checkbox"/> Importazioni di rottami
---------------------------	--

<b>IVA</b>	<b>Esigibile:</b>	€
	<b>Detratta:</b>	€
	<b>A debito:</b>	€
	<b>A credito:</b>	€

Alla presente, si allega copia delle liquidazioni periodiche dell'anno 2008.

Con la compilazione e la sottoscrizione del presente modello si incarica lo Studio di provvedere alla compilazione ed alla trasmissione della comunicazione annuale dati Iva per l'anno 2008, impegnandosi a fornire tutte le ulteriori informazioni che verranno richieste per l'espletamento dell'adempimento.

Data, \_\_\_\_\_

**Firma**

**Ai gentili Clienti  
Loro sedi**

**Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2009**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 gennaio al 15 febbraio 2009, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

**Giovedì 15 gennaio**

▪ **Regolarizzazione omessi versamenti**

Il **15 gennaio** è l'ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti riferiti alla data del 16 dicembre 2008 con sanzione ridotta al 2,50% (come modificata dal D.L. n.185/08) per coloro che volessero avvalersi di tale possibilità.

▪ **Spese risparmio energetico sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007**

A partire dal 15 gennaio, e fino al 27 febbraio 2009, è possibile presentare, esclusivamente in via telematica, istanza per la fruizione della detrazione d'imposta delle spese per il risparmio energetico prevista dal "decreto anticrisi" utilizzando l'apposito modello.

**ATTENZIONE** sul punto si segnala che il decreto è ancora all'esame del Parlamento per la sua definitiva conversione in Legge. Il Governo ha annunciato un emendamento con il quale dovrebbe essere soppresso l'obbligo dell'invio dell'istanza con riferimento alle spese sostenute nel 2008. Al momento attuale, comunque, non è ancora stato emanato il provvedimento di approvazione dell'apposito modello da utilizzare.

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

**Venerdì 16 gennaio**

---

**Germana Cortassa**  
dottore commercialista • revisore contabile

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 gennaio** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- **Versamenti Iva**

Scade venerdì **16 gennaio**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta, al netto dell'acconto versato a dicembre, per il mese di dicembre 2008 (codice tributo 6012).

- **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade sempre il **16 gennaio 2009** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di dicembre, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.

Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di dicembre relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **16 gennaio** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre venerdì **16 gennaio** scade anche il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota riferibile è pari al 23%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

**Martedì 20 gennaio**

- **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade il **20 gennaio 2009** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile e del IV° trimestre 2008 per coloro che presentano la dichiarazione con periodicità trimestrale. Sempre entro Martedì 20 si dovrà trasmettere anche la dichiarazione riferita all'anno 2008 da parte dei contribuenti tenuti all'adempimento con cadenza annuale.

- **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre**

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (To) - via Puccini, 5 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it  
Recapiti: 10026 Santena (To) - via Amateis, 5 - tel. 011.9492537 • 10122 Torino - via del Carmine, 28 - tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

Il **20 gennaio 2009** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

▪ **Presentazione denunce ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

Scade sempre il **20 gennaio 2009** il termine ultimo per procedere alla presentazione al Comune della denuncia per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in seguito ad occupazione di locali ed aree tassabili, ovvero variazione delle superfici già dichiarate, avvenuta nel corso dell'anno 2008. La denuncia deve essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dai singoli comuni.

**Mercoledì 28 gennaio**

▪ **Ravvedimento acconto Iva 2008**

Scade il **28 gennaio** il termine ultimo per effettuare il ravvedimento dell'acconto Iva 2008 non versato o versato in misura insufficiente, con sanzione ridotta al 2,50%, da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.

▪ **Trasmissione del modello per la richiesta del credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo**

**A partire dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009** è possibile trasmettere telematicamente utilizzando il *software* denominato "CREDITOFRS" (che sarà reso disponibile gratuitamente a partire dal 22 gennaio) il formulario per richiedere il nulla-osta alla fruizione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il modello può essere utilizzato sia con riferimento ai progetti d'investimento già avviati entro il 28 novembre 2008 sia per gli investimenti avviati successivamente a tale data. Per i progetti d'investimento in attività di ricerca e sviluppo **già avviati alla data del 28 novembre 2008**, il formulario **deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009 alle ore 24:00 del 27 febbraio 2009**. Per i progetti d'investimento in attività di ricerca e sviluppo **avviati successivamente alla data del 28 novembre 2008**, il formulario **può essere presentato a partire dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009**.

**Venerdì 30 gennaio**

▪ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (To) - via Puccini, 5 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 • [studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it)  
Recapiti: 10026 Santena (To) - via Amateis, 5 - tel. 011.9492537 • 10122 Torino - via del Carmine, 28 - tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.01.2009. . L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito delle modifiche introdotte, a far corso dal 4 luglio 2006, dal D.L. 223/2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

### Sabato 31 gennaio

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al IV trimestre 2008 ovvero all'anno 2008**

Il **31 gennaio 2009** (il termine slitta al 2 febbraio 2009) scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel IV trimestre 2008, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere con tale periodicità. Sempre il **31 gennaio** scade anche il termine di presentazione degli elenchi per gli acquisti e per le cessioni intracomunitarie effettuate dagli operatori con obbligo di presentazione con periodicità annuale. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Presentazione del modello EMens**

Entro il **31 gennaio** si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte dei committenti di

collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e di lavoro autonomo occasionale nonché da parte degli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione.

- **Presentazione dichiarazioni Conai**

Scade il **31 gennaio 2009** anche il termine per la presentazione del modello 6.15, per la richiesta dall'esenzione del contributo per imballaggi cauzionati, e del modello 6.16 per le quantità acquistate in esenzione nell'anno precedente, per circuito cauzionale, non restituite dalla controparte.

- **Richiesta attribuzione "Bonus straordinario per famiglie a basso reddito"**

Entro il **31 gennaio 2009** i titolari di reddito di lavoro dipendente, di pensione e di reddito assimilato a lavoro dipendente possono presentare gratuitamente, al sostituto d'imposta o ente pensionistico, anche mediante gli intermediari abilitati richiesta di attribuzione "Bonus straordinario per famiglie a basso reddito" con riferimento alla situazione familiare e reddituale del 2007.

- Termine ultimo per il versamento del contributo annuo obbligatorio 2009 da parte dei revisori contabili.

### Lunedì 2 febbraio

- **Presentazione modello VR/2009 per la richiesta di rimborso del credito Iva**

Dal **2 febbraio 2008**, e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale



Iva anche in forma unificata, è possibile presentare in duplice esemplare direttamente all'agente della riscossione competente territorialmente il modello VR/2009 per la richiesta di rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2008.

- Versamento del canone annuale di abbonamento RAI.
- Termine ultimo per procedere alla denuncia, ai sensi degli artt.30 e 34 del Tuir, agli uffici del territorio delle variazioni inerenti ai redditi dominicali e agrari avutesi nel corso dell'anno solare precedente.
- Versamento quale prima o unica rata della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) da parte dei contribuenti obbligati.
- Versamento quale prima o unica rata dell'imposta comunale sulle pubbliche affissioni da parte dei contribuenti obbligati.
- Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw e con bollo scadente a dicembre 2008 nonché da parte dei proprietari di ciclomotori.
- **Integrazione della documentazione per l'ammissione al beneficio cinque per mille anni 2006 e 2007**

Entro il **2 febbraio** gli enti del volontariato e le Onlus, che hanno regolarmente presentato la domanda di ammissione al beneficio del cinque per mille per gli anni 2006 e 2007 e successivamente sono stati esclusi per mancata o tardiva produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ovvero per aver prodotto la stessa in maniera incompleta) potranno integrare la documentazione effettuando l'adempimento omesso e regolarizzando la propria posizione.

**Domenica 15 febbraio**

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***firma***

## CREDITO D'IMPOSTA PER LA RICERCA E LO SVILUPPO: AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA

Con D.L. n.185 del 29 novembre 2008, in vigore dallo stesso giorno, è stato introdotto il paventato obbligo di comunicazione telematica degli investimenti effettuati e da effettuare, per i quali si intende usufruire del credito d'imposta di cui all'art.1, co.280-283 della L. N.296/06

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (To) - via Puccini, 5 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 • [studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it)  
Recapiti: 10026 Santena (To) - via Amateis, 5 - tel. 011.9492537 • 10122 Torino - via del Carmine, 28 - tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016

(Finanziaria 2007), cosiddetto *bonus per la ricerca e lo sviluppo*.

L'agevolazione consiste nell'attribuzione di un credito d'imposta del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo (elevato al 40% se i costi di ricerca e sviluppo si riferiscono a contratti stipulati con università ed enti pubblici), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.

Se con Decreto 28 marzo 2008, n.76, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, hanno fornito alle imprese un quadro più puntuale delle spese agevolabili, definendo le modalità con le quali sarebbero state effettuate le verifiche e gli accertamenti in merito all'effettivo titolo per il godimento del credito d'imposta, con l'art.29 del D.L. n.185/08, è stato prescritto che le imprese interessate debbano presentare all'Agenzia delle Entrate un formulario contenente i dati delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili.

L'invio del formulario varrà come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta sia per le spese già sostenute, che per le spese ancora da sostenere:

- **per le attività di R&S che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate entro il 28 novembre 2008**, il formulario dovrà essere inviato in via telematica all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal contributo, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura per la trasmissione del formulario, **fissata nel 28 gennaio 2009**;
- **per le attività di R&S avviate a partire dal 29 novembre 2008** (le cui spese dovranno comunque essere sostenute entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009), **la prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta è successiva** rispetto a quella riservata alle attività di ricerca avviate prima della anzidetta data.

**Alle domande, che verranno acquisite ed evase dall'Agenzia delle Entrate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo**, seguirà una specifica comunicazione alle imprese:

- relativamente alle prenotazioni per **le attività di R&S già avviate prima del 29 novembre 2008**, le imprese riceveranno esclusivamente un **nulla-osta**, che attesterà l'effettiva capienza dei fondi pubblici per la copertura finanziaria del credito d'imposta richiesto;
- relativamente alle prenotazioni per le **attività di R&S avviate a partire dal 29 novembre 2008**, le imprese riceveranno:
  - la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario,
  - l'accoglimento della relativa prenotazione,
  - nonché, nei successivi trenta giorni, il predetto nulla-osta.

### Formulario da presentare

Con Provvedimento protocollo n.195080/08, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il formulario che deve essere trasmesso dalle imprese che intendano accedere al bonus R&S introdotto dalla Finanziaria 2007.

Nella compilazione del formulario, le imprese dovranno tener conto che:

- **per gli investimenti avviati prima del 28 novembre 2008**, si dovrà presentare **un unico formulario**, nel quale esporre cumulativamente i dati relativi a tutti i progetti d'investimento in attività di ricerca e sviluppo già avviati entro il 28 novembre 2008;
- **per gli investimenti avviati dal 29 novembre 2008** si dovranno presentare tanti formulari (contraddistinti da differenti numeri progressivi) quanti sono i progetti d'investimento.

Il formulario è composto da due parti:

- 1) un **frontespizio**, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati identificativi dell'impresa beneficiaria e la relativa sottoscrizione;
- 2) il **Quadro A**, contenente i dati relativi alla tipologia ed all'ammontare dei costi agevolabili.

### Frontespizio

Il frontespizio si apre con la **numerazione progressiva** da attribuire al formulario: tutti i formulari presentati dalla stessa impresa beneficiaria andranno infatti numerati progressivamente, partendo dal numero "01".

Subito a seguire occorre riportare i dati relativi alla **data di avvio dell'attività di ricerca e sviluppo** oggetto di agevolazione: si dovrà in particolare segnalare se l'attività è stata avviata prima o dopo il 28 novembre 2008, specificando inoltre la data di avvio del progetto d'investimento, risultante da atti o documenti che diano prova certa del suo inizio.

Seguono i **dati identificativi dell'impresa beneficiaria** ed in particolare il suo codice fiscale, la sua denominazione (nome e cognome e dati di nascita, se persona fisica), i dati relativi al rappresentante firmatario del formulario, i referenti da contattare.

Vi è poi una specifica sezione dedicata alle ipotesi di **rinuncia totale o parziale al credito d'imposta**: nell'ipotesi infatti in cui l'impresa intenda annullare totalmente gli effetti di un formulario precedentemente inviato dovrà presentare apposita rinuncia, utilizzando lo stesso modello inviato per la richiesta di accesso al bonus, compilando in questa sezione il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico al formulario già trasmesso e barrando la casella "Totale" o "Parziale" a seconda che intenda rinunciare totalmente o solo parzialmente al credito precedentemente richiesto.

Vi è poi la parte dedicata alla **sottoscrizione del formulario**, con indicazione del "numero di moduli quadro A compilati" e, a chiudere, i dati relativi all'**impegno alla presentazione telematica** del formulario.

### Quadro A

Il Quadro A accoglie invece i dati relativi agli investimenti agevolabili ed al relativo credito d'imposta atteso. Ricalca in sostanza le informazioni che devono essere fornire in Unico, richiedendo le seguenti informazioni:

A1	Ricerca e tecnici	1	,00	1 <sup>2</sup>	,00
----	-------------------	---	-----	----------------	-----



**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (To) - via Puccini, 5 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it  
Recapiti: 10026 Santena (To) - via Amateis, 5 - tel. 011.9492537 • 10122 Torino - via del Carmine, 28 - tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016



Ammontare dei costi riguardanti il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo

Ammontare dei costi riportati nella colonna 1 e ivi già compresi, riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca

**A2** Attrezzature e strumenti di laboratorio

,00 (

,00 )

Ammontare dei costi riguardanti gli strumenti e le attrezzature di laboratorio impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo.

Ammontare dei costi riportati nella colonna 1 e ivi già compresi, riferiti a contratti stipulati con università

**A3** Fabbricati per centri di ricerca

,00 (

,00 )

Ammontare dei costi riguardanti i fabbricati per la realizzazione di centri di ricerca

Ammontare dei costi riportati nella colonna 1 e ivi già compresi, riferiti a contratti stipulati con università

**A4** Ricerca contrattuale e brevetti

,00 (

,00 )

Ammontare dei costi riguardanti la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti.

Ammontare dei costi riportati nella colonna 1 e ivi già compresi, riferiti a contratti stipulati con università

**A5** Servizi di consulenza

,00 (

,00 )

Ammontare dei costi riguardanti i servizi di consulenza utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo.

Ammontare dei costi riportati nella colonna 1 e ivi già compresi, riferiti a contratti stipulati con università

**A6** Spese generali

,00 (

,00 )

Ammontare dei costi riguardanti le spese generali.

Ammontare dei costi riportati nella colonna 1 e ivi già compresi, riferiti a contratti stipulati con università

**A7** Materiali

,00 (

,00 )

Ammontare dei costi riguardanti i materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo.

Ammontare dei costi riportati nella colonna 1 e ivi già compresi, riferiti a contratti stipulati con università

**A8** Totale costi e credito d'imposta

,00 (

,00 )

Totale credito d'imposta

3

,00

Somma degli importi indicati nella colonna 1 dei righi da A1 a A7

Somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi da A1 a A7

Ammontare del credito d'imposta pari alla somma:

- del credito relativo ai costi per attività di R&S non riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca (10% della differenza tra l'importo indicato nella colonna 1 e quello indicato nella colonna 2)
- e del credito relativo ai costi per attività di R&S riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca (40% dell'importo indicato nella colonna 2).

dottoressa commercialista • revisore contabile



Nel compilare il Quadro A occorre tener presente che tutti gli importi dovranno essere espressi in euro, con arrotondamento all'unità, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto, se inferiore a detto limite.

#### **Tempistica per l'invio del formulario**

Il formulario, che potrà essere presentato all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il software denominato "CREDITOFRS" dovrà essere trasmesso:

- **per le attività di ricerca già avviate alla data del 28 novembre 2008**, dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009 alle ore 24:00 del 27 febbraio 2009;
- per le attività di ricerca avviate a partire dal 29 novembre 2008, dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009.

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (To) - via Puccini, 5 - tel. 011.9721195 - fax 011.9721474 • [studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it)  
Recapiti: 10026 Santena (To) - via Amateis, 5 - tel. 011.9492537 • 10122 Torino - via del Carmine, 28 - tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P - Partita IVA: 03082150016